



## TRIBUNALE DI BERGAMO

Il Giudice dott. Vito Di Vita, quale Magistrato Collaboratore del Presidente del Tribunale per la questione degli atti inerenti al coordinamento del Giudice di Pace

## Rilevato

che, in osservanza del disposto dell'art. 83, commi sesto e settimo, della legge 24 aprile 2020 n. 27, è stato oggi pronunciato il decreto n. 19/20 del Presidente del Tribunale, che, dando atto dell'emergenza epidemiologica ancora in corso, ha regolato la ripresa dell'attività giudiziaria dell'Ufficio, con delega al Magistrato Collaboratore per l'adozione del relativo provvedimento.

### Considerato

in particolare, quanto alla attività di udienza e per quanto oggi di interesse, che detto decreto prevede il rinvio dei processi fissati che, per il loro numero, possano comportare il rischio di sovraffollamento, non consentendo di rispettare le prescrizioni sanitarie imposte dall'emergenza Covid 19.

#### Ritenuto

allora, opportuno, procedere al rinvio di ogni procedimento civile e penale chiamato sino al 31 maggio 2020 a data successiva al 31 luglio 2020, provvedendo nelle more a rideterminare la chiamata sul ruolo dei processi a far data dall'1 giugno 2020.

# Dispone

- a) che i Giudici di Pace di tutti gli Uffici del Circondario provvedano a rinviare tutti i procedimenti civili e penali chiamati sino al 31 maggio 2020 a data successiva al 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma settimo, lettera g), della legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto legge 28/2020, con le eccezioni di cui al comma 3 e con la sospensione dei termini di prescrizione sino al 31 luglio 2020, a mente del comma 9 della stessa norma;
- b) che gli stessi Giudici, al fine di evitare che si formino assembramenti che possano facilitare il contagio, ove già non abbiano chiamato i procedimenti civili e penali a far data dall'1 giugno 2020 ad orari stabiliti od ove ne abbiano fissati in numero prevedibilmente superiore a quelli di cui è possibile la celebrazione nello stesso orario, meglio ne determinino la chiamata sul ruolo, anche con eventuale prosecuzione pomeridiana, con provvedimento assunto con congruo anticipo rispetto alla udienza che sarà trasmesso all'Ordine degli Avvocati ed affisso alla bacheca di ingresso del Palazzo di Giustizia;
- c) che gli stessi Giudici, anche dopo l'1 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83,

comma settimo, lettera g), della legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto legge 28/2020, con le eccezioni di cui al comma 3 e con la sospensione dei termini di prescrizione sino al 31 luglio 2020, a mente del comma 9 della stessa norma, rinviino a data successiva al 31 luglio 2020 i procedimenti che, per il numero delle Parti o per la necessità di svolgere attività istruttoria non garantiscano il distanziamento sociale.

## Autorizza

i Difensori, nel periodo 12/31 maggio 2020, a fare accesso agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario solo in relazione ai processi da celebrare sino alla prima decade del mese di giugno.

#### Invita

gli stessi Difensori a prendere appuntamento telefonico per gli atti urgenti con le singole cancellerie, le quali confermeranno l'incombente a mezzo mail.

# Dispone

la comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Tribunale, ai Giudici di Pace del Circondario ed all'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

Bergamo, 11 maggio 2020

Il Magistrato Collaboratore